

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 3302/93 della Commissione, del 30 novembre 1993, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC ex 8471 originari di Singapore, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 3303/93 della Commissione, del 30 novembre 1993, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 8712 00 originari dell'Indonesia e della Tailandia, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 3304/93 della Commissione, del 30 novembre 1993, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 2921 42 10 originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio** 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 3305/93 della Commissione, del 30 novembre 1993, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 3 (numero d'ordine 40.0033) originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio** 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 3306/93 della Commissione, del 30 novembre 1993, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 37 (numero d'ordine 40.0370) originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio** 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 3307/93 della Commissione, del 30 novembre 1993, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 43 (numero d'ordine 40.0430) originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio** 8

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)

* Regolamento (CE) n. 3308/93 della Commissione, del 1° dicembre 1993, relativo alla vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'approvvigionamento delle isole Canarie e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2874/93	9
* Regolamento (CE) n. 3309/93 della Commissione, del 30 novembre 1993, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili	13
Regolamento (CE) n. 3310/93 della Commissione, del 1° dicembre 1993, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	17
Regolamento (CE) n. 3311/93 della Commissione, del 1° dicembre 1993, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventisettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1144/93	19
Regolamento (CE) n. 3312/93 della Commissione, del 1° dicembre 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	20
Regolamento (CE) n. 3313/93 della Commissione, del 1° dicembre 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	22

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

93/618/Euratom, CE :

* Decisione del Consiglio, del 29 novembre 1993, recante nomina di un membro del Comitato economico e sociale	24
---	----

Commissione

93/619/CE :

* Decisione della Commissione, del 19 novembre 1993, relativa all'istituzione di un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca	25
---	----

93/620/CE :

* Decisione della Commissione, del 24 novembre 1993, che modifica la decisione 93/436/CEE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca originari del Cile	27
--	----

93/621/CE :

* Decisione della Commissione, del 30 novembre 1993, che modifica la decisione 93/566/CE, relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania e che sostituisce la decisione 93/539/CEE	36
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 3302/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC ex 8471 originari di Singapore, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il 1993 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione, sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento

all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti del codice NC ex 8471 originari di Singapore il massimale individuale è fissato a 19 680 000 ECU; che in data 21 gennaio 1993 le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari di Singapore hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti di Singapore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 5 dicembre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari di Singapore:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.1010	8471 10 90	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni non nominate né comprese altrove, diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
	8471 20 20	
	8471 20 80	
	8471 91 80	
	8471 92 90	
	8471 93 40	
	8471 93 51	
	8471 93 59	
	8471 93 60	
	8471 93 90	
	8471 99 10	
	8471 99 30	
	8471 99 90	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 3303/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 8712 00 originari dell'Indonesia e della Tailandia, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90, taluni prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 8;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, rischia di provocare difficoltà economiche in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 6,615 % delle importazioni totali nella Comunità, originarie dei paesi terzi nel 1988;

considerando che per i prodotti del codice NC 8712 00, originari dell'Indonesia e della Tailandia la base di riferimento è fissata a 9 454 000 ECU; che in data 30 luglio 1993 le importazioni di tali prodotti nella Comunità originari dell'Indonesia e della Tailandia hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che

lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità;

considerando che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'Indonesia e della Tailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 5 dicembre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'Indonesia e della Tailandia:

Codice NC	Designazione delle merci
8712 00	Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 3304/93 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 1993****che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 2921 42 10 originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90, taluni prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 8;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, rischia di provocare difficoltà economiche in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 6,615 % delle importazioni totali nella Comunità, originarie dei paesi terzi nel 1988;

considerando che per i prodotti del codice NC 2921 42 10 originari dell'India la base di riferimento è fissata a 403 000 ECU; che in data 5 maggio 1993 le importazioni di tali prodotti nella Comunità originari

dell'India hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 5 dicembre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'India:

Codice NC	Designazione delle merci
2921 42 10	Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi e loro sali

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 3305/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 3 (numero d'ordine 40.0033) originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1993, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non

appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria 3 (numero d'ordine 40.0033) originari dell'India il massimale è fissato a 630 t; che alla data del 23 aprile 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 5 dicembre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari dell'India:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0033	3 (tonnellate)	5512	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia
		5513	
		5514	
		5515	
		5803 90 30	
		ex 5905 00 70	
		ex 6308 00 00	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 3306/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 37 (numero d'ordine 40.0370) originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1993, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria 37 (numero d'ordine 40.0370) originari della Tailandia il massimale è fissato a 386 t; che alla data del 14 maggio 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Tailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 5 dicembre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari della Tailandia:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0370	37 (tonnellate)	5516 11 00	Tessuti di fibre artificiali in fiocco
		5516 12 00	
		5516 13 00	
		5516 14 00	
		5516 21 00	
		5516 22 00	
		5516 23 10	
		5516 23 90	
		5516 24 00	
		5516 31 00	
		5516 32 00	
		5516 33 00	
		5516 34 00	
		5516 41 00	
		5516 42 00	
		5516 43 00	
		5516 44 00	
		5516 91 00	
		5516 92 00	
		5516 93 00	
		5516 94 00	
		5803 90 50	
		ex 5905 00 70	

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 3307/93 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 43 (numero d'ordine 40.0430) originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1993, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria 43 (numero d'ordine 40.0430) originari della Cina il massimale è fissato a 16 t; che alla data del 19 marzo 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 5 dicembre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari della Cina:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0430	43 (tonnellate)	5204 20 00	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto
		5207 10 10	
		5207 90 00	
		5401 10 90	
		5401 20 90	
		5406 10 00	
		5406 20 00	
		5508 20 90	
		5511 30 00	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 3308/93 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 1993****relativo alla vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'approvvigionamento delle isole Canarie e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2874/93**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che taluni organismi d'intervento detengono scorte considerevoli di carni bovine acquistate in regime d'intervento; che, a motivo degli elevati costi connessi, è opportuno evitare il prolungamento del periodo di ammasso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1912/92 della Commissione, del 10 luglio 1992, recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le isole Canarie⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3035/93⁽⁴⁾, stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento relativo alle carni bovine congelate per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994; che, sulla scorta del tradizionale andamento degli scambi, è opportuno svincolare alcuni quantitativi di carni bovine in regime d'intervento, ai fini dell'approvvigionamento delle isole Canarie in tale periodo;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione, del 30 giugno 1992, recante modalità comuni di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93⁽⁶⁾, prescrive per i prodotti forniti dalla Comunità l'utilizzazione di certificati di aiuti rilasciati dalle competenti autorità spagnole; che è opportuno prevedere l'obbligo, per l'acquirente potenziale, di presentare all'organismo d'intervento un certificato di aiuto contemporaneamente alla domanda di acquisto all'intervento; che per migliorare il funzionamento del regime in esame occorre disporre alcune deroghe al regolamento (CEE) n. 1912/92, in particolare per la concessione dell'aiuto e per la cauzione relativa ai certificati d'aiuto; che è opportuno, in particolare, semplificare il regime di sostegno dell'approvvigionamento delle Canarie in prodotti giacenti all'intervento, previsto dall'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consi-

glio⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione⁽⁸⁾, inglobando l'importo dell'aiuto nei prezzi di vendita stabiliti dal presente regolamento;

considerando che, nell'ambito della procedura di acquisto e di controllo, è opportuno applicare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93⁽¹⁰⁾, nonché del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93⁽¹²⁾;

considerando che è preferibile disporre il deposito di una cauzione, al fine di garantire l'arrivo delle carni alla destinazione prevista;

considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2874/93 della Commissione⁽¹³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa:

- 1 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento francese,
- 2 000 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese,
- 2 000 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito,
- 1 000 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento danese,
- 500 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento francese.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 31.⁽⁴⁾ GU n. L 272 del 4. 11. 1993, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.⁽⁷⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽⁸⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.⁽⁹⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.⁽¹⁰⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 59.⁽¹¹⁾ GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.⁽¹²⁾ GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.⁽¹³⁾ GU n. L 262 del 21. 10. 1993, pag. 39.

2. Le carni vendute devono essere consegnate alle isole Canarie.

3. Le qualità e i prezzi di vendita sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita avviene conformemente al regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare agli articoli da 2 a 5, e conformemente al regolamento (CEE) n. 3002/92.

2. Gli organismi d'intervento procedono innanzitutto alla vendita dei prodotti immagazzinati da più tempo.

Gli interessati possono procurarsi le informazioni relative ai quantitativi e all'ubicazione dei prodotti immagazzinati rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 3

1. Una domanda di acquisto è valida soltanto se accompagnata da un certificato di aiuto relativo almeno al quantitativo in causa e rilasciato nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 1695/92 e (CEE) n. 1912/92.

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1695/92, le carni d'intervento vendute nel quadro del presente regolamento non possono beneficiare dell'aiuto.

3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1695/92, la domanda di certificato di aiuto e il certificato stesso recano, nella casella 24, la dicitura «certificato di aiuto da utilizzare nelle isole Canarie — Senza aiuto».

4. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1912/92, la cauzione prevista per i certificati di aiuto è di 2 ECU/100 kg.

Articolo 4

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2173/79, le domande d'acquisto non riportano l'ubicazione del deposito o dei depositi in cui sono immagazzinate le carni oggetto della vendita.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1993.

Articolo 5

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 100 ECU/t.

2. Prima di ritirare i prodotti, l'acquirente deposita una cauzione di 2 500 ECU/t per le carni con osso e di 3 000 ECU/t per le carni disossate a garanzia della consegna alle isole Canarie. Tuttavia, per i filetti la cauzione è di 7 000 ECU/t.

La consegna dei prodotti nelle Canarie costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione⁽¹⁾.

Articolo 6

Nell'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92 e nell'esemplare di controllo T 5 è riportata la seguente dicitura:

«Carne de intervención destinada a las islas Canarias — Sin ayuda [Reglamento (CE) n° 3308/93]»;

»Interventionskød til De Kanariske Øer — uden støtte (Forordning (EF) nr. 3308/93)»;

»Interventionsfleisch für die Kanarischen Inseln — ohne Beihilfe (Verordnung (EG) Nr. 3308/93)»;

»Κρέας από την παρέμβαση για τις Καναρίους Νήσους — χωρίς ενισχύσεις [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3308/93]»;

»Intervention meat for the Canary Islands — without the payment of aid [Regulation (EC) No 3308/93]»;

»Viandes d'intervention destinées aux îles Canaries — Sans aide [règlement (CE) n° 3308/93]»;

»Carni in regime d'intervento destinate alle isole Canarie — senza aiuto [Regolamento (CE) n. 3308/93]»;

»Interventievlees voor de Kanarische eilanden — zonder steun (Verordening (EG) nr. 3308/93)»;

»Carne de intervenção destinada às ilhas Canárias — sem ajuda [Regulamento (CE) n.º 3308/93]».

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 2874/93 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore l'8 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkter Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (toneladas)	Precio de venta expresado en ecus por tonelada Salgspriser i ECU/ton Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne Τιμές πώλησεως εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο Selling prices expressed in ecus per tonne Prix de vente exprimés en écus par tonne Prezzi di vendita espressi in ecu per tonnellata Verkoopprijzen uitgedrukt in ecu per ton Preço de venda expresso em ecus por tonelada
Ireland	— Fillet — Striploin — Inside — Outside — Knuckle — Cube-roll	300 1 000 200 200 100 200	5 200 1 700 1 150 1 000 1 100 2 200
United Kingdom	— Fillet — Striploin — Topside — Silverside — Thick flank	700 700 200 200 200	3 700 1 200 850 850 850
Danmark	— Mørbrad — Filet — Inderlår — Yderlår	200 400 200 200	4 100 1 300 1 000 1 000
France	— Filet — Faux-filet — Quartiers arrière : catégorie A/C, classes U, R et O	250 250 1 000	4 100 1 300 560

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção**

IRELAND: Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806
Telex 93292 and 93607, telefax (01) 6616263, (01) 6785214 and (01) 6620198

DANMARK: EF-Direktoratet
Nyropsgade 26
DK-1602 København K
Tlf. 33 92 70 00, telex 15137 EFDIR DK, telefax 33 92 69 48

UNITED KINGDOM: Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berkshire
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302, telefax (0734) 56 67 50

FRANCE: OFIVAL
Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
F-75755 Paris Cedex 15
Tél. 45 38 84 00, télex 205476 F

REGOLAMENTO (CE) N. 3309/93 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 1993****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3334/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regola-

mento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 321 del 21. 11. 1990, pag. 6.

ALLEGATO

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
1.10	0701 90 51 0701 90 59	Patate di primizia	44,84	1 826	341,59	86,18	297,90	12 368	35,74	85 310	96,76	33,94
1.20	0702 00 10 0702 00 90	Pomodori	56,50	2 301	430,49	108,61	375,43	15 586	45,04	107 511	121,94	42,78
1.30	0703 10 19	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina	11,51	468	87,71	22,13	76,49	3 175	9,17	21 905	24,84	8,71
1.40	0703 20 00	Agli	99,84	4 066	760,60	191,91	663,32	27 538	79,59	189 954	215,45	75,59
1.50	ex 0703 90 00	Porri	27,80	1 117	209,04	54,33	183,17	7 384	22,31	50 899	61,05	21,85
1.60	ex 0704 10 10 ex 0704 10 90	Cavolfiori	57,81	2 331	438,81	113,34	385,48	15 133	43,14	104 614	127,38	45,06
1.70	0704 20 00	Cavoletti di Bruxelles	53,72	2 267	423,88	110,06	374,08	11 735	41,29	82 719	124,09	37,72
1.80	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi	31,38	1 265	239,40	61,47	210,09	8 126	23,42	54 525	69,15	25,05
1.90	ex 0704 90 90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica)	78,28	3 243	603,41	149,73	524,15	21 439	63,47	145 707	168,14	60,04
1.100	ex 0704 90 90	Cavoli cinesi	20,94	839	156,44	40,82	137,86	5 541	16,73	37 639	45,80	16,40
1.110	0705 11 10 0705 11 90	Lattughe a cappuccio	81,10	3 303	617,88	155,89	538,85	22 371	64,65	154 310	175,03	61,40
1.120	ex 0705 29 00	Indivie	21,82	877	162,70	42,58	143,89	5 690	17,51	39 262	47,92	17,72
1.130	ex 0706 10 00	Carote	32,58	1 311	245,82	63,64	216,50	8 694	26,26	58 568	71,55	24,98
1.140	ex 0706 90 90	Ravanelli	106,95	4 356	814,76	205,57	710,55	29 499	85,25	203 480	230,80	80,97
1.150	0707 00 11 0707 00 19	Cetrioli	94,55	3 851	720,33	181,74	628,20	26 080	75,37	179 896	204,05	71,59
1.160	0708 10 10 0708 10 90	Piselli (Pisum sativum)	199,46	8 124	1 519,53	383,39	1 325,17	55 016	159,00	379 487	430,44	151,01
1.170		Fagioli :										
1.170.1	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)	105,92	4 314	806,91	203,59	703,71	29 215	84,43	201 519	228,57	80,19
1.170.2	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (Phaseolus Ssp., vulgaris var. Compressus Savi)	145,81	5 939	1 110,84	280,27	968,76	40 219	116,23	277 422	314,67	110,40
1.180	ex 0708 90 00	Fave	92,83	3 894	734,40	189,09	645,42	21 793	71,04	142 837	212,96	66,61
1.190	0709 10 00	Carciofi	136,32	5 478	1 024,80	266,38	897,97	36 202	109,37	249 524	299,31	107,15
1.200		Asparagi :										
1.200.1	ex 0709 20 00	— verdi	649,33	26 447	4 946,74	1 248,12	4 314,03	179 103	517,62	1 235 399	1 401,27	491,63
1.200.2	ex 0709 20 00	— altri	176,40	7 185	1 343,87	339,07	1 171,98	48 656	140,62	335 619	380,68	133,56
1.210	0709 30 00	Melanzane	81,02	3 300	617,29	155,75	538,34	22 350	64,59	154 163	174,86	61,35
1.220	ex 0709 40 00	Sedani da coste (Apium graveolens, var. dulce)	42,09	1 714	320,71	80,92	279,69	11 611	33,55	80 095	90,85	31,87
1.230	0709 51 30	Funghi galletti o gallinacci	597,24	24 693	4 608,56	1 140,32	3 976,20	164 183	486,99	1 109 159	1 280,76	465,59
1.240	0709 60 10	Peperoni	65,44	2 665	498,56	125,79	434,79	18 051	52,16	124 511	141,22	49,55
1.250	0709 90 50	Finocchi	73,55	2 966	558,22	144,18	490,38	19 251	54,88	133 083	162,05	57,33
1.260	0709 90 70	Zucchine	122,65	4 995	934,38	235,75	814,86	33 830	97,77	233 352	264,68	92,86
1.270	ex 0714 20 10	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)	53,61	2 183	408,45	103,05	356,20	14 788	42,74	102 006	115,70	40,59
2.10	ex 0802 40 00	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi	83,78	3 378	639,04	164,08	560,82	21 691	62,54	145 547	184,60	66,87
2.20	ex 0803 00 10	Banane, diverse dalle frutta della piantaggine, fresche	46,58	1 897	354,91	89,54	309,51	12 850	37,13	88 636	100,53	35,27
2.30	ex 0804 30 00	Ananassi, freschi	41,42	1 687	315,56	79,62	275,20	11 425	33,02	78 808	89,39	31,36
2.40	ex 0804 40 10 ex 0804 40 90	Avocadi, freschi	131,39	5 351	1 000,97	252,55	872,94	36 241	104,74	249 984	283,55	99,48

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.50	ex 0804 50 00	Guaiave e manghi, freschi	97,13	3956	739,95	186,70	645,31	26791	77,42	184797	209,61	73,54
2.60		Arance dolci, fresche :										
2.60.1	0805 10 11 0805 10 21 0805 10 31 0805 10 41	— Sanguigne e semisanguigne	29,84	1207	234,16	57,53	200,13	8076	24,33	54325	64,72	22,67
2.60.2	0805 10 15 0805 10 25 0805 10 35 0805 10 45	— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	29,03	1182	221,20	55,81	192,91	8009	23,14	55243	62,66	21,98
2.60.3	0805 10 19 0805 10 29 0805 10 39 0805 10 49	— altre	30,07	1224	229,10	57,80	199,80	8295	23,97	57217	64,90	22,76
2.70		Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi :										
2.70.1	ex 0805 20 10	— Clementine	56,44	2298	429,97	108,48	374,97	15567	44,99	107381	121,79	42,73
2.70.2	ex 0805 20 30	— Monreal e satsuma	32,30	1315	246,14	62,10	214,65	8911	25,75	61471	69,72	24,46
2.70.3	ex 0805 20 50	— Mandarini e wilkings	38,27	1586	295,04	73,21	256,29	10482	31,03	71245	82,21	29,36
2.70.4	ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	— Tangerini e altri	38,77	1579	295,40	74,53	257,62	10695	30,91	73774	83,68	29,35
2.80	ex 0805 30 10	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi	39,80	1621	303,24	76,51	264,45	10979	31,73	75732	85,90	30,13
2.85	ex 0805 30 90	Limette (Citrus aurantifolia), fresche	140,08	5705	1067,16	269,25	930,67	38638	111,66	266514	302,30	106,06
2.90		Pompelmi e pomeli, freschi :										
2.90.1	ex 0805 40 00	— bianchi	33,30	1356	253,69	64,00	221,24	9185	26,54	63356	71,86	25,21
2.90.2	ex 0805 40 00	— rosei	56,15	2287	427,83	107,94	373,11	15490	44,76	106846	121,19	42,52
2.100	0806 10 11 0806 10 15 0806 10 19	Uve da tavola	158,77	6467	1209,60	305,19	1054,88	43795	126,57	302086	342,64	120,21
2.110	0807 10 10	Cocomeri	3,86	161	29,78	7,32	25,97	1070	3,12	7218	8,24	3,00
2.120		Meloni :										
2.120.1	ex 0807 10 90	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro	39,49	1608	300,90	75,92	262,42	10894	31,48	75148	85,23	29,90
2.120.2	ex 0807 10 90	— altri	117,76	4796	897,12	226,35	782,38	32481	93,87	224048	254,13	89,16
2.130	0808 10 91 0808 10 93 0808 10 99	Mele	68,69	2798	523,34	132,04	456,41	18948	54,76	130701	148,25	52,01
2.140		Pere										
2.140.1	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia)	185,55	7557	1413,61	356,67	1232,81	51181	147,92	353037	400,44	140,49
2.140.2	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Altri	85,93	3500	654,64	165,17	570,91	23702	68,50	163490	185,44	65,06
2.150	0809 10 00	Albicocche	130,22	5304	992,09	250,31	865,20	35920	103,81	247766	281,03	98,59
2.160	0809 20 10 0809 20 90	Ciliegie	102,26	4136	802,32	197,13	685,71	27672	83,37	186134	221,74	77,70
2.170	ex 0809 30 00	Pesche	132,89	5412	1012,42	255,44	882,93	36656	105,94	252842	286,79	100,62

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.180	ex 0809 30 00	Pesche noci	92,76	3 778	706,66	178,29	616,28	25 585	73,94	176 482	200,17	70,23
2.190	0809 40 11 0809 40 19	Prugne	152,39	6 207	1 161,00	292,93	1 012,50	42 035	121,48	289 949	328,88	115,38
2.200	0810 10 10 0810 10 90	Fragole	317,41	12 928	2 418,09	610,11	2 108,81	87 550	253,03	603 896	684,98	240,32
2.205	0810 20 10	Lamponi	1 048,0	42 174	7 906,65	2 047,19	6 963,49	279 647	844,87	1 883 741	2 301,55	803,54
2.210	0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus »)	102,94	4 142	776,64	201,08	684,00	27 469	82,98	185 034	226,07	78,92
2.220	0810 90 10	Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)	96,21	3 918	732,98	184,94	639,23	26 538	76,69	183 056	207,63	72,84
2.230	ex 0810 90 80	Melegrane	87,28	3 555	664,93	167,77	579,88	24 074	69,57	166 060	188,35	66,08
2.240	ex 0810 90 80	Kaki (compresi Sharon)	113,03	4 604	861,14	217,27	751,00	31 179	90,11	215 063	243,93	85,58
2.250	ex 0810 90 30	Litchi	723,13	29 453	5 508,99	1 389,98	4 804,37	199 460	576,46	1 375 816	1 560,54	547,51

REGOLAMENTO (CE) N. 3310/93 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 1993****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 3215/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3282/93⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 3215/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come baseper la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 3215/93 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 dicembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 291 del 25. 11. 1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 296 dell'1. 12. 1993, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° dicembre 1993, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione ⁽¹⁾
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	34,00 ⁽¹⁾
1701 11 90 910	31,78 ⁽¹⁾
1701 11 90 950	⁽²⁾
1701 12 90 100	34,00 ⁽¹⁾
1701 12 90 910	31,78 ⁽¹⁾
1701 12 90 950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,3696
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	36,96
1701 99 10 910	36,73
1701 99 10 950	36,73
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,3696

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

REGOLAMENTO (CE) N. 3311/93 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 1993****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventisettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1144/93**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1144/93 della Commissione, del 10 maggio 1993, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1144/93 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventisettesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio ⁽⁴⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea

e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la ventisettesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 1144/93 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 39,315 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 dicembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 116 del 12. 5. 1993, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 3312/93 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 1993****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2703/93 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 30

novembre 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2703/93 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 dicembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'1 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 108.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° dicembre 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi ⁽⁶⁾
0709 90 60	82,82 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	82,82 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	6,19 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
1001 90 91	91,71
1001 90 99	91,71 ⁽⁹⁾
1002 00 00	112,66 ⁽⁶⁾
1003 00 10	117,98
1003 00 20	117,98
1003 00 80	117,98 ⁽⁹⁾
1004 00 00	90,74
1005 10 90	82,82 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	82,82 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	97,09 ⁽⁴⁾
1008 10 00	25,31 ⁽⁹⁾
1008 20 00	25,14 ⁽⁹⁾
1008 30 00	23,66 ⁽⁵⁾
1008 90 10	⁽⁷⁾
1008 90 90	23,66
1101 00 00	165,92 ⁽⁹⁾
1102 10 00	196,51
1103 11 30	43,29
1103 11 50	43,29
1103 11 90	189,07
1107 10 11	174,12
1107 10 19	132,85
1107 10 91	220,88 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	167,79 ⁽⁹⁾
1107 20 00	193,75 ⁽¹⁰⁾

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

⁽⁹⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

⁽¹⁰⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

REGOLAMENTO (CE) N. 3313/93 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 1993****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1681/93 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 30 novembre 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 dicembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'1 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° dicembre 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 20	0	0	0	0
1003 00 80	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 30	0	0	0	0
1103 11 50	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 1993

recante nomina di un membro del Comitato economico e sociale

(93/618/Euratom, CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 193, 194 e 195,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 165, 166 e 167,

vista la convenzione relativa a talune istituzioni comuni alle Comunità europee, in particolare l'articolo 5,

vista la decisione del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo fino al 20 settembre 1994⁽¹⁾,

considerando che un posto di membro del suddetto Comitato si è reso vacante in seguito alle dimissioni del signor Svend Skovbro Larsen, portate a conoscenza del Consiglio in data 25 luglio 1993,

viste le candidature presentate dal governo danese l'8 settembre 1993,

sentito il parere della Commissione delle Comunità europee,

Articolo unico

Il signor Søren Kargaard è nominato membro del Comitato economico e sociale in sostituzione del signor Skovbro Larsen, per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 1994.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. COËME

⁽¹⁾ GU n. L 290 del 23. 10. 1990, pag. 13.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 1993

relativa all'istituzione di un comitato scientifico, tecnico ed economico per la
pesca

(93/619/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che l'attuazione del regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura richiede la partecipazione di personale scientifico altamente qualificato, specialmente per quanto concerne l'applicazione delle conoscenze in materia di biologia marina e della pesca, di tecnologia della pesca, di economia della pesca o di altre discipline analoghe, o per quanto concerne le esigenze della ricerca nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

considerando che tale partecipazione deve aver luogo nell'ambito di un comitato permanente istituito presso la Commissione;

considerando che le attribuzioni dell'attuale comitato scientifico e tecnico per la pesca istituito con decisione 79/572/CEE della Commissione ⁽¹⁾, modificata dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, devono essere modificate in conseguenza; che per motivi di chiarezza occorre sostituire detta decisione,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito, presso la Commissione, un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, in appresso denominato il « comitato ».

Articolo 2

1. Il comitato può essere consultato periodicamente dalla Commissione per quanto riguarda tutti i problemi relativi alla regolamentazione relativa all'accesso alle zone ed alle risorse alieutiche comunitarie, nonché allo sfruttamento delle stesse.

2. Il comitato elabora annualmente una relazione sulla situazione delle risorse alieutiche e sull'evoluzione dell'attività di pesca, tenendo conto in particolare degli aspetti biologici e tecnici.

Esso riferisce inoltre sulle implicazioni economiche della situazione delle risorse alieutiche.

3. Il comitato presenta una relazione annuale sui lavori e sulle esigenze in materia di coordinamento della ricerca scientifica, tecnica ed economica per il settore della pesca e dell'acquacoltura.

4. Il comitato può richiamare l'attenzione della Commissione su qualsiasi problema di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 3

Il comitato è composto di ventotto membri al massimo.

Articolo 4

I membri del comitato sono nominati dalla Commissione fra personalità scientifiche altamente qualificate e aventi competenza nelle materie indicate all'articolo 2.

Articolo 5

Il comitato elegge tra i suoi membri un presidente e due vicepresidenti. L'elezione ha luogo a maggioranza semplice dei membri.

Articolo 6

1. Il mandato dei membri, del presidente e dei vicepresidenti del comitato ha una durata di due anni. Esso è rinnovabile. Il presidente ed i vicepresidenti del comitato non possono tuttavia essere rieletti immediatamente dopo aver esercitato la loro funzione per due periodi consecutivi di due anni. Le funzioni non sono retribuite.

Allo scadere del periodo di due anni i membri, il presidente o i vicepresidenti del comitato restano in funzione fino al momento in cui si sia provveduto allo loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

2. Qualora un membro, il presidente o un vicepresidente del comitato ritengano di trovarsi nell'impossibilità di esercitare il proprio mandato, ovvero rassegnino le dimissioni, essi sono sostituiti per la rimanente durata del mandato conformemente alle disposizioni, secondo il caso, dell'articolo 4 o dell'articolo 5.

⁽¹⁾ GU n. L 156 del 23. 6. 1979, pag. 29.

Articolo 7

1. In accordo con i servizi della Commissione, il comitato può costituire nel proprio ambito dei gruppi di lavoro.
2. I gruppi di lavoro hanno l'incarico di riferire al comitato sugli argomenti da essi indicati.

Articolo 8

1. Il comitato ed i gruppi di lavoro si riuniscono su convocazione di un rappresentante della Commissione.
2. Tale rappresentante, nonché gli altri funzionari ed agenti interessati della Commissione assistono alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro.
3. Il rappresentante della Commissione può invitare a partecipare alle riunioni anche personalità aventi competenze particolari in ordine all'argomento all'esame.
4. La Commissione assicura la segreteria del comitato e dei gruppi di lavoro.

Articolo 9

1. Le deliberazioni del comitato vertono sulle richieste di parere formulate dalla Commissione. Non sono seguite da alcuna votazione.

Nel richiedere il parere del comitato, la Commissione può fissare un termine entro cui esso dovrà essere formulato.

2. Qualora il parere richiesto sia oggetto di consenso unanime dei membri del comitato, questi elaborano

conclusioni comuni. Qualora non si verifichi un consenso unanime, le varie posizioni prese nel corso delle deliberazioni devono figurare in un resoconto redatto sotto la responsabilità del rappresentante della Commissione.

Articolo 10

In conformità dell'articolo 214 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori del comitato qualora il rappresentante della Commissione comunichi loro che il parere richiesto riguarda un argomento di carattere riservato.

In tal caso solo i membri del comitato, nonché il rappresentante e gli altri funzionari ed agenti interessati della Commissione assistono alle riunioni.

Articolo 11

1. La decisione 79/572/CEE è abrogata.
2. I membri del comitato scientifico e tecnico per la pesca, in forza della decisione di cui al paragrafo 1, sono membri del comitato fino alla scadenza del loro mandato.
3. Le disposizioni dell'articolo 6 si applicano, mutatis mutandis, al momento della scadenza del mandato dei membri di cui al paragrafo 2.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 24 novembre 1993****che modifica la decisione 93/436/CEE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca originari del Cile**

(93/620/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,considerando che l'elenco degli stabilimenti e delle navi officina riconosciuti dal Cile per l'importazione di prodotti della pesca nella Comunità è stato stabilito dalla decisione 93/436/CEE della Commissione ⁽²⁾; che tale elenco può essere modificato qualora l'autorità competente in Cile trasmetta un nuovo elenco;

considerando che le competenti autorità in Cile hanno trasmesso un nuovo elenco al quale vengono aggiunti 19 stabilimenti e 2 navi officina; nel quale sono state modificate le informazioni dei 15 stabilimenti e 2 navi officina;

considerando che è pertanto necessario modificare l'elenco degli stabilimenti e delle navi officina riconosciuti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono state adottate secondo la procedura istituita dalla decisione 90/13/CEE della Commissione ⁽³⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato B della decisione 93/436/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.⁽²⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1993, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 8 dell'11. 1. 1990, pag. 70.

ALLEGATO

«ALLEGATO B»

ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI OFFICINA RICONOSCIUTI

I. Stabilimenti

Numero	Nome e indirizzo	Riconoscimento concesso fino al (*)
01003	Procemar SA Arica	30. 12. 1995
01007	Frigopesca SA Arica	30. 8. 1995
01011	Agropesca SA Arica	30. 4. 1995
01012	Novamar SA Arica	30. 8. 1995
01013	Pesquera Marvesa SA Arica	30. 8. 1995
01060	Pesquera Iquique-Guanayes SA Iquique	30. 12. 1995
01064	Pesquera del Norte SA Iquique	30. 12. 1995
01065	Pesquera Vamar Ltda Iquique	30. 4. 1995
01068	Inversiones Santa Mónica Ltda Iquique	30. 4. 1995
01069	Pesquera Centomar Ltda Iquique	30. 4. 1995
01070	Sarmenia Cultivos Marinos Iquique	30. 4. 1995
02005	Helga Mánquez Monardes Tocopilla	30. 4. 1995
02022	Pesquera Friomar Ltda Antofagasta	30. 12. 1995
02023	Rodolfo Rojas y Cía Ltda Antofagasta	30. 4. 1995
02024	Ricardo Devoto Riveros Antofagasta	30. 4. 1995
02025	Pesquera Marazul Ltda Antofagasta	30. 4. 1995
02029	Universidad de Antofagasta Antofagasta	30. 12. 1995
02030	Sociedad Abaroa y Gómez Ltda Antofagasta	30. 8. 1995
02035	Pesquera Arántzazu SA Antofagasta	30. 8. 1995
02037	Norpesca Ltda Antofagasta	30. 4. 1995
02043	Oriele Rojas Rojas Antofagasta	30. 8. 1995
02044	Consuelo Freire Saavedra Antofagasta	30. 4. 1995
02046	Sociedad Pesquera Galeb Ltda Antofagasta	30. 8. 1995
02050	Pesquera y Conservera Tamai Ltda Taltal	30. 12. 1995
02066	Santana y Cía Ltda Mejillones	30. 4. 1995
03061	Cía Pesquera Camanchaca SA Caldera	30. 4. 1995
03062	Sociedad Pesquera Caldera SA Caldera	30. 12. 1995

Numero	Nome e indirizzo	Riconoscimento concesso fino al ⁽¹⁾
03067	Gilframar Ltda Caldera	30. 12. 1995
03072	Pesquera Playa Blanca SA Caldera	30. 12. 1995
03073	Cabo Negro SA Caldera	30. 12. 1995
03074	Pesquera Skuna Ltda Caldera	30. 12. 1995
03077	Pesquera Huillenco Ltda Caldera	30. 4. 1995
03078	Sociedad Exportadora Mas-Mar Ltda Caldera	30. 4. 1995
03079	Pesquera MTS-CA SA Caldera	30. 4. 1995
03094	Cultivos Marinos Flamenco Ltda Caldera	30. 4. 1995
04002	Sarpesca SA Coquimbo	30. 4. 1995
04005	Pesquera Humboldt SA Coquimbo	30. 12. 1995
04007	Pesquera San José SA Coquimbo	30. 12. 1995
04009	Soc. Pesquera Baquedano Ltda Coquimbo	30. 4. 1995
04011	Pesquera Sabropesca Ltda Coquimbo	30. 12. 1995
04012	Frigorifico dal Nord Ltda Coquimbo	30. 4. 1995
04013	Productora y Comercializadora del Mar Ltda (Procomar Ltda) Coquimbo	30. 12. 1995
04017	Sociedad Agrícola Industrial y Comercial Pérez y Ramírez Ltda (Leymo) Coquimbo	30. 12. 1995
04023	Empresa Pesquera y Conservera Proteus SA Coquimbo	30. 4. 1995
04031	Pesquera Andacollo SA Coquimbo	30. 4. 1995
04052	Pesquera Mares de Chile SA Coquimbo	30. 4. 1995
04056	Sociedad Pesca Marina Ltda Coquimbo	30. 4. 1995
04057	Com. E Inversiones Loanco Ltda Tongoy	30. 4. 1995
05003	Pesquera Quintero SA Quintero	30. 4. 1995
05011	Pesquera Santa Lucía SA Quintero	30. 4. 1995
05054	Comercial Alesa SA Valparaíso	30. 4. 1995
05057	Pesquera Francis Drake SA Valparaíso	30. 4. 1995
05060	Conservera Trans Antarctic Ltda Valparaíso	30. 12. 1995
05067	La Ballenita Ltda Valparaíso	30. 4. 1995
05071	Intercomercial Sama SA Valparaíso	30. 4. 1995
05077	Mavicruz SA Valparaíso	30. 4. 1995
05079	Pesquera Marli Mar SA Valparaíso	30. 4. 1995
05200	Pesquera Catalina San Antonio	30. 4. 1995

Numero	Nome e indirizzo	Riconoscimento concesso fino al (*)
05205	Jaime Azócar Campusano San Antonio	30. 4. 1995
05210	Pesquera Santo Domingo SA San Antonio	30. 4. 1995
05211	Pesquera San Sebastián SA San Antonio	30. 4. 1995
05212	Pesquera Mamiña SA San Antonio	30. 4. 1995
05214	Pesquera Marazul Ltda San Antonio	30. 4. 1995
05218	Compañía de Comercio Montemar SA San Antonio	30. 4. 1995
07005	Pesquera Constitución Ltda Constitución	30. 4. 1995
08003	Chile Algas Talcahuano	30. 12. 1995
08090	Conservas Multiexport SA Coronel	30. 12. 1995
08097	Arlavan Ltda Talcahuano	30. 4. 1995
08098	Comercial Alesa SA Talcahuano	30. 4. 1995
08100	Pesquera Santa María SA Talcahuano	30. 4. 1995
08104	Prodemar Ltda Talcahuano	30. 12. 1995
08107	Pesquera San Miguel Ltda Talcahuano	30. 12. 1995
08113	Iquique-Guanaye Talcahuano	30. 12. 1995
08116	Congelados del Pacífico Ltda Talcahuano	30. 4. 1995
08120	Pesquera San José del Sur SA Talcahuano	30. 12. 1995
08123	Pesquera El Golfo SA Talcahuano	30. 4. 1995
08128	Pesquera Cantábrico SA Talcahuano	30. 8. 1995
08133	Unifish SA Talcahuano	30. 12. 1995
08134	Pesquera América Fish Ltda Talcahuano	30. 4. 1995
08136	Frioexport SA Coronel	30. 4. 1995
08137	Heriberto Muñoz Concha Talcahuano	30. 4. 1995
08138	Pesquera Grimar SA Talcahuano	30. 4. 1995
08141	Frigorífico Talcahuano Talcahuano	30. 4. 1995
08142	Sociedad Empacadora Austral SA Talcahuano	30. 4. 1995
08143	Sociedad Pesquera Camanchaca SA Talcahuano	30. 12. 1995
08146	Pesquera Larus Ltda Talcahuano	30. 12. 1995
08148	Unifish Canning Talcahuano	30. 12. 1995
08150	Industria Conservera Agromar Ltda Talcahuano	30. 12. 1995
08152	La Fuente del Mar Talcahuano	30. 12. 1995
08250	Cía Pesquera San Pedro SACI Talcahuano	30. 12. 1995

Numero	Nome e indirizzo	Riconoscimento concesso fino al (*)
08252	Fundación para la Capacitación Pescador Artesanal « Funcap » Coronel	30. 12. 1995
08253	Sociedad Pesquera Viento Sur LT Coronel	30. 4. 1995
08254	Independent Fisheries SA Coronel	30. 4. 1995
08259	Comercial e Industrial Anchomar Ltda Coronel	30. 8. 1995
09009	Conservasur Ltda Temuco	30. 12. 1995
10012	Fast-Service Ltda Valdivia	30. 4. 1995
10014	Serviven SA Valdivia	30. 12. 1995
10018	Piscícola Entreríos SA Valdivia	30. 4. 1995
10019	Pesquera Río Calle Calle SA Valdivia	30. 4. 1995
10030	Isla Tenglo Ltda Puerto Montt	30. 12. 1995
10032	Eicomar SA Puerto Montt	30. 12. 1995
10034	Pesquera Trans Antartic Ltda Puerto Montt	30. 12. 1995
10036	Proaustral Ltda Puerto Montt	30. 4. 1995
10037	Jaalmar Ltda Puerto Montt	30. 4. 1995
10039	Pesquera Ralún Ltda Puerto Montt	30. 12. 1995
10050	Pesquera Royale Ltda Puerto Montt	30. 12. 1995
10053	Alimentos Multiexport SA Puerto Montt	30. 12. 1995
10054	Infrimar Ltda Puerto Montt	30. 4. 1995
10055	Pesquera Quehui Ltda Puerto Montt	30. 4. 1995
10057	Pesquera Luis Ibarra Pozo Ltda Puerto Montt	30. 4. 1995
10058	Asenav SA Puerto Montt	30. 4. 1995
10060	Pesquera Luis Andrade Pinto Puerto Montt	30. 4. 1995
10063	Tamai Ltda Puerto Montt	30. 12. 1995
10064	Pesquera Mar Antártico SA Puerto Montt	30. 4. 1995
10066	Aquasur Fisheries SA Puerto Montt	30. 4. 1995
10067	Agroindustrial Santa Cruz SA Puerto Montt	30. 12. 1995
10068	Dipromar SA Puerto Montt	30. 12. 1995
10070	Nichiro Chile Ltda Puerto Montt	30. 4. 1995
10072	Pesquera Aguamar SA Puerto Montt	30. 4. 1995
10076	Pesquera Cormoran Ltda Puerto Montt	30. 4. 1995
10080	Fiordo Blanco Ltda Puerto Montt	30. 4. 1995

Numero	Nome e indirizzo	Riconoscimento concesso fino al (1)
10081	Conservamar SA Puerto Montt	30. 12. 1995
10082	Produal Ltda Puerto Montt	30. 4. 1995
10083	Seabay Chile SA Puerto Montt	30. 4. 1995
10084	Ventisqueros SA Puerto Montt	30. 4. 1995
10085	Comercial Comtesa Ltda Puerto Montt	30. 12. 1995
10092	Vartich Comercio Exterior Puerto Montt	30. 12. 1995
10097	Pesquera Santa Marta Ltda Puerto Montt	30. 4. 1995
10100	Luis Orlando Retamales Carden Puerto Montt	30. 12. 1995
10103	Canales del Sur SA Puerto Montt	30. 4. 1995
10111	Acuicultura Lago Verde y Cia Ltda Puerto Montt	30. 4. 1995
10150	Conservera San Rafael Ltda Calbuco	30. 12. 1995
10154	Soto Lenize Hijos Ltda Calbuco	30. 12. 1995
10156	Fitz-Roy SA Calbuco	30. 12. 1995
10157	Pesquera Leymo Ltda (Pérez y Ramírez Ltda) Calbuco	30. 12. 1995
10158	Pesquera Puluqui Ltda Calbuco	30. 12. 1995
10159	Pesquera y Conservera El Ancla Ltda Calbuco	30. 12. 1995
10160	Aguas Claras SA Calbuco	30. 12. 1995
10163	South Pacific Fishing Co. SA Calbuco	30. 12. 1995
10166	Conservera Sacramento SA Calbuco	30. 12. 1995
10180	Pesquera American Seafood Ltd Ancud	30. 12. 1995
10182	Infrimar Ltda Ancud	30. 4. 1995
10183	Sociedad Comercial Gran América Ltda Ancud	30. 4. 1995
10189	Pesquera Messamar SA Ancud	30. 12. 1995
10190	Sociedad Pesquera Pacífico Austral Ltd Ancud	30. 12. 1995
10195	Cultivos Marinos Chile SA Ancud	30. 4. 1995
10210	Sociedad Comercial Industrial Agromar Ltda Castro	30. 12. 1995
10212	Promex Ltda Castro	30. 12. 1995
10216	Pesquera Andina SA Castro	30. 4. 1995
10217	Salmones Aucar Ltda Castro	30. 8. 1995
10220	Pesquera Unichile SA Castro	30. 12. 1995
10221	Salmones Antártica SA Castro	30. 4. 1995
10223	Conservas Dalcahue SA Castro	30. 12. 1995

Numero	Nome e indirizzo	Riconoscimento concesso fino al ⁽¹⁾
10225	Comercial Gop Ltda Castro	30. 6. 1995
10226	Skiring Salmón Ltda Castro	30. 4. 1995
10227	Pesquera Unimarc SA Castro	30. 4. 1995
10228	Frigorífico Dalcabue SA Castro	30. 4. 1995
10229	Sociedad Comercial Industrial Agromar Ltda Castro	30. 12. 1995
10231	Antarfrío SA Castro	30. 4. 1995
10232	Maintec SA Castro	30. 12. 1995
10235	Procesadora Avalón SA Castro	30. 8. 1995
10236	Asesoría Acuícola Ltda Castro	30. 4. 1995
10237	Cultivos Achao SA Castro	30. 4. 1994
10238	René Díaz Miranda Castro	30. 12. 1995
10240	Empresa Pesquera Apiao Ltda Castro	30. 4. 1995
10255	Salazar y Cerna Ltda Quellón	30. 12. 1995
10256	Pesquera Palacios SA Quellón	30. 12. 1995
10258	Salmones Quellón Ltda Quellón	30. 12. 1995
10259	Pacific Star SA Quellón	30. 12. 1995
10260	Pesquera Yadrán SA Quellón	30. 12. 1995
10267	Sociedad Comercial Madrinós Principado Quellón	30. 12. 1995
11004	Pesquera Friosur SA Puerto Aysén	30. 4. 1995
11006	Sociedad Comercial GOP Ltda Puerto Aysén	30. 4. 1995
11007	Darwin Ltda Puerto Aysén	30. 12. 1995
11010	Pesquera Salmar Ltda Puerto Aysén	30. 4. 1995
11012	Pesca Chile SA Puerto Aysén	30. 4. 1995
11014	Pesca Austral SA Puerto Aysén	30. 12. 1995
11018	Salmones Antártica Puerto Aysén	28. 8. 1995
11025	Comercial Comtesa Ltda Puerto Aysén	30. 12. 1995
11026	Pesquera Palacios SA Puerto Aysén	30. 4. 1995
12004	Pesquera Cabo de Hornos SA Punta Arenas	30. 12. 1995
12006	Pesquera Morelia Reyes y Cía Ltd Punta Arenas	30. 12. 1995
12007	Pesquera Héctor Ujevic Pivcevic Punta Arenas	30. 12. 1995
12008	Pesquera Teresa Saldivia Moraga Punta Arenas	30. 4. 1995
12015	Pesquera Galindo y Vergara Ltd Punta Arenas	30. 12. 1995

Numero	Nome e indirizzo	Riconoscimento concesso fino al ⁽¹⁾
12016	Comercial Comtesa SA Punta Arenas	30. 12. 1995
12027	Pesquera Edgardo Higuera Iturra Punta Arenas	30. 4. 1995
12028	Pesquera Royale Ltda Punta Arenas	30. 12. 1995
12029	Pesquera del Estrecho SA Punta Arenas	30. 12. 1995
12030	Pesquera Torres del Paine SA Punta Arenas	30. 12. 1995
12033	Cidepes Ltda Punta Arenas	30. 12. 1995
12036	Pesquera Edén Ltda Punta Arenas	30. 12. 1995
12038	Copra Ltda Punta Arenas	30. 4. 1995
12039	Pesca Chile SA Punta Arenas	30. 4. 1995
12042	Frigorífico Tres Puentes de Magallanes Ltda Punta Arenas	30. 4. 1995
12048	Pesca Suribérica SA Punta Arenas	30. 4. 1995
13024	Sociedad Agrícola Aguas Claras Santiago	30. 8. 1995
13027	Sociedad Comercial e Industrial Nanaïmo Ltd Santiago	30. 8. 1995
13030	Sociedad Agrícola Aguas Blancas Santiago	30. 4. 1995
13031	Comercial Magna Ltda Santiago	30. 4. 1995
13032	Finamar SA Santiago	30. 8. 1995
13035	Comercial e Industrial Alichile LT Santiago	30. 8. 1995
13043	Chile Seafoods SA Santiago	30. 12. 1995
13044	Frigorífico Seminario Ltda Santiago	30. 4. 1995
13051	Sociedad Comercial Santa Bárbara SA Santiago	30. 4. 1995

⁽¹⁾ Scadenza di validità del riconoscimento, oppure indeterminato.

II. Navi officina

Numero	Nome	Nome e indirizzo dell'armatore	Riconoscimento concesso fino al ⁽¹⁾
1231	Pesca Chile	« Faro Hércules » B/F	30. 4. 1995
1472	Iber I	Iber Chile Ltda	30. 4. 1995
2001	San Rafael	Pesquera Iquique Guanaye	30. 4. 1995
2007	Ying Yang	Daering Fishering Co Ltda Chi.	30. 4. 1995
2009	Kirishima Maru	Endepes SA	30. 4. 1995
2011	Puerto Ballena	Pesca Chile SA	30. 4. 1995
2012	Miño	Pesquera Suraustral SA	30. 4. 1995
2013	Betanzos	Pesca Chile SA	30. 4. 1995
2014	Pedrosa	Pesca Chile SA	30. 4. 1995
2016	Chomapi Maru	Pesca Chile SA	30. 4. 1995
2018	Elqui	Pesquera de Los Andes SA	30. 4. 1995

Numero	Nome	Nome e indirizzo dell'armatore	Riconoscimento concesso fino al ⁽¹⁾
2019	Unzen	Endepes SA	30. 4. 1995
2020	Mar del Sur I	Pesquera Mar del Sur SA	30. 4. 1995
2021	Mar del Sur II	Pesquera Mar del Sur SA	30. 4. 1995
2022	Ercilla	Pesquera de Los Andes SA	30. 4. 1995
2023	Cisne Blanco	Pesca Cisnes SA	30. 4. 1995
2024	Cisne Verde	Pesca Cisnes SA	30. 4. 1995
2025	Mar del Sur III	Pesquera Mar del Sur SA	30. 4. 1995
2026	Isla Isabel	Pesca Suribérica SA	30. 4. 1995
2030	Antonio Lorenzo	Concar SA	30. 4. 1995
2031	Isla Sofia	Pesca Suribérica SA	30. 4. 1995
2032	Isla Camila	Pesca Suribérica SA	30. 4. 1995
2034	Chamiza	Pesquera Punta Arenas SA	30. 4. 1995
2035	Chacabuco	Pesquera Punta Arenas SA	30. 4. 1995
2036	Charrúa	Pesquera Punta Arenas SA	30. 4. 1995
2037	Chaval	Pesquera Punta Arenas SA	30. 4. 1995
2038	María Tamara	Concar SA	30. 4. 1995

(¹) Scadenza di validità del riconoscimento, oppure indeterminato. »

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 1993****che modifica la decisione 93/566/CE, relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania e che sostituisce la decisione 93/539/CEE****(93/621/CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,considerando che in seguito all'insorgenza di focolai di peste suina classica in varie zone della Germania la Commissione ha adottato la decisione 93/566/CE, del 4 novembre 1993, relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania e che sostituisce la decisione 93/539/CEE⁽³⁾;

considerando che nel Kreis Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) e nel Kreis Segeberg (Schleswig Holstein) si sono manifestati altri focolai di peste suina classica;

considerando che in alcune zone per le quali la decisione 93/566/CE aveva introdotto misure protettive speciali non sono stati registrati nuovi focolai da più di sessanta giorni;

considerando che a causa della nuova situazione creatasi è necessario adeguare le misure adottate con la decisione 93/566/CE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/566/CE è modificata come di seguito indicato.

1) All'articolo 2 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

- 1. La Germania non spedisce in altri Stati membri o in altre parti del suo territorio carni suine fresche e prodotti a base di carni suine ottenuti da animali provenienti da aziende ubicate nelle parti del suo territorio elencate nell'allegato I.
- 2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano:
 - a) alle carni suine fresche
 - i) ottenute da suini da macello conformi ai requisiti di cui all'allegato IV, capitolo 1 ed abbattuti in un macello ubicato in una delle zone di cui all'allegato I, e
 - ii) conservate nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato IV, capitolo II; i depositi possono essere ubicati al di fuori di una delle zone di cui all'allegato I, e
 - iii) trasportate ad un impianto per la produzione di conserve di carni per essere sottoposte a trattamento termico in un contenitore ermeticamente sigillato con un valore Fo pari almeno a 3,00; l'impianto, che deve figurare in un elenco comunicato alla Commissione, può essere ubicato al di fuori di una delle zone di cui all'allegato I; il trasporto deve aver luogo in conformità con quanto disposto all'allegato IV, capitolo III;

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.⁽²⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.⁽³⁾ GU n. L 273 del 5. 11. 1993, pag. 60.

- b) alle carni suine e ai prodotti a base di carni suine avviati, sotto controllo veterinario e in mezzi di trasporto ufficialmente sigillati, a sardigne ubicate al di fuori di una delle zone di cui all'allegato I e figuranti in un elenco comunicato alla Commissione.»
- 2) All'articolo 2, i paragrafi 2 e 3 diventano i paragrafi 3 e, rispettivamente, 4.
- 3) All'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3 l'indicazione da riportare sul certificato è integrata dalle parole « modificata dalla decisione 93/621/CE ».
- 4) Il testo dell'allegato I è sostituito dal testo seguente :

« *ALLEGATO I*

1. Nel Land Niedersachsen, i comuni (Gemeinde):

- Emsland-Kreis die Gemeinden : Lähden, Stadt Werlte, Spahnharrenstätte, Lorup, Hilkenbrock, Werpeloh, Börger, Rastorf, Lahn, Vrees, Großberichen, Hüfen e Stadt Sögel;
- Kreis Cloppenburg die Gemeinden : Löhningen, Lastrup, Lindern, Molbergen, Cloppenburg, Cappeln, Emstek, Garrel ed Essen;
- Kreis Vechta die Gemeinden : Damme, Neuenkirchen, Holdorf, Steinfeld, Dinklage, Lohne e Bakum;
- Kreis Diepholz die Gemeinden : Diepholz, Samtgemeinde, Altes Amt Lemförde, Hemsloh, Rehden, Dickel, Wetschen e Drebbber;
- Kreis Osnabrück die Gemeinden : Bramsche, Rieste, Altshausen, Stadt Bersenbrück, Gehrde, Ankum, Nortrup, Badbergen, Bohmte e Osterkappeln.

2. Nel Land Baden-Württemberg, Ostalbkreis, i comuni (Gemeinde):
Unterschneidheim, Taunhausen, Stödtlen, Pfahlheim, Rölingen, Rainau, Westhausen, Lauchheim, Bopfingen, Neresheim, Ebnet, Kirchheim-Ries e Riesburg.

3. Nel Land Bayern, i comuni (Gemeinde):

- Kreis Ansbach die Gemeinden : Dinkelsbühl, Dürrewangen, Langfurth, Mönchsroth, Wilburgstetten, Weitingen, Wittelshofen, Ehingen am Hesselberg, Gerolfingen, Röckingen e Wassertrüdingen;
- Kreis Donau-Ries die Gemeinden : Fremdingen, Markt Offingen, Maihingen, Wallerstein, Nördlingen, Ehingen a.d. Rees, Auhausen, Oettingen, Hainsfarth, Megesheim, Munningen, Wechingen, Deinungen, Alerheim, Möttingen, Reimlingen, Mönchsdeggingen, Hohenaltheim, Ederheim, Forheim e Amerdingen.

4. Nel Land Mecklenburg-Vorpommern, i Kreis: Ribnitz-Damgarten, Neubrandenburg e Neubrandenburg-Stadt.

5. Nel Land Schleswig Holstein, i comuni (Gemeinde):

- Kreis Herzogtum Lauenburg die Gemeinden : Bliestorf, Grinau, Groß-Boden, Groß-Schenkenberg e Schurensöhlen;
- Kreis Ostholstein die Gemeinden : Ahrensböök, Bad Schwartau, Bosau, Eutin, Malente, Ratekau, Schabeutz, Stockelsdorf e Süsel;
- Kreis Plön die Gemeinden : Ascheberg, Barmissen, Belau, Bönebüttel, Bösdorf, Bothkamp, Dersau, Dörnick, Groß-Harrie, Kalübbe, Kühren, Lebrade, Lehmkuhlen, Löptin, Nehnten, Nettelsee, Plön, Postfeld, Preetz, Rathjensdorf, Rendswühren, Ruhwinkel, Schellhorn, Schillsdorf, Stolpe, Tasdorf, Wahlstorf, Wankendorf, Warnau e Wittmold;
- Kreis Segeberg die Gemeinden : Bad Segeberg, Bahrenhof, Bark, Bebensee, Blunk, Bornhöved, Buchholz, Bühnsdorf, Daldorf, Damsdorf, Fahrenkrug, Fredesdorf, Geschendorf, Glasau, Gönnebek, Groß-Gladebrügge, Groß-Kummerfeld, Groß-Niendorf, Groß-Rönnau, Heidmühlen, Högersdorf, Itzstedt, Klein-Rönnau, Krems II, Kükels, Latendorf, Leezen, Mözen, Negernbötel, Nehms, Neuengörs, Neversdorf, Oering, Pronsdorf, Rickling, Rohlsdorf, Schakendorf, Schieren, Schmalensee, Schwissel, Seedorf, Seth, Stipsdorf, Stocksee, Strukdorf, Sülfeld, Tarbek, Tensfeld, Todesfelde, Trappenkamp, Travenhorst, Wahlstedt, Wakendorf I, Weede, Wensin, Westerrade e Wittenborn;

— Kreis Stormarn die Gemeinden : Bad Oldesloe, Barnitz, Elmenhorst, Grabau, Klein-Wesenberg, Meddewarde, Neritz, Nienwohld, Pölitz, Rethwisch, Rümpel, Travenbrück, Westerau, Badendorf, Feldhorst, Hamberge, Heidekamp, Heilshop, Mönkhagen, Rehhorst, Reinfeld, Wesenberg e Zarpen,

e

— la Hansestadt Lübeck.»

5) Nell'allegato III i capitoli I e II sono soppressi.

6) È aggiunto l'allegato IV seguente :

« *ALLEGATO IV*

CAPITOLO I

Suini da macello — Requisiti

1. Tutti i suini devono essere rimasti nell'azienda d'origine per almeno 21 giorni prima dell'invio al macello ; nessun altro suino dev'essere stato introdotto nell'allevamento durante tale periodo.
2. Prima di essere avviati al macello tutti i suini devono essere stati identificati con un marchio auricolare.
3. Nelle 24 ore che precedono la spedizione, tutti gli animali presenti nell'azienda di origine devono essere sottoposti ad esame clinico da parte di un veterinario autorizzato.
4. Il mezzo di trasporto utilizzato dev'essere approvato dall'autorità competente ai fini di un impiego ai sensi del presente allegato e dev'essere pulito e disinfettato prima dell'uso.
5. I suini avviati al macello devono essere scortati da un documento di trasporto nel quale il veterinario ufficiale riporta i numeri figuranti sui marchi auricolari degli animali ed attesta l'osservanza di quanto disposto ai punti precedenti.
6. Il mezzo di trasporto utilizzato dev'essere nuovamente pulito e disinfettato presso il macello dopo che i suini siano stati scaricati. L'addetto al trasporto è tenuto a fornire all'autorità competente ragguagli in merito a tutti gli altri luoghi nei quali si reca nei seguenti cinque giorni.
7. All'atto della macellazione le carcasse devono venir identificate con un indicativo di carcassa che consenta di risalire al numero riportato sul marchio auricolare degli animali.
8. La lavorazione delle frattaglie e degli altri sottoprodotti della macellazione di questi animali nelle sardigne deve aver luogo sotto controllo ufficiale, all'interno di una delle zone di cui all'allegato I, oppure a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).
9. Campioni da sottoporre ad analisi sierologica per la ricerca di anticorpi della peste suina classica devono essere prelevati, all'atto della macellazione, da non meno del 10 % dei suini macellati conformemente al presente capitolo.

CAPITOLO II

Condizioni di conservazione delle carni

In attesa dell'inoltro ad un impianto di lavorazione che figuri in un elenco fornito alla Commissione, le carni vengono conservate nel rispetto delle condizioni di seguito precisate.

1. Le carni recano il marchio di cui all'allegato della direttiva 72/461/CEE del Consiglio (*).

(*) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

2. Dopo la macellazione le carni non vengono sezionate fino alla consegna all'impianto di lavorazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto iii).
3. Il veterinario ufficiale responsabile del macello vigila sulle carni di cui trattasi ed accerta che la refrigerazione e la conservazione avvengano separatamente dalle altre carni e in modo sicuro.
4. Le carni possono essere portate in un deposito frigorifero, all'uopo approvato e menzionato in un elenco da fornire alla Commissione, utilizzando un mezzo di trasporto sigillato sotto controllo ufficiale.

5. Nella documentazione che scorta le carni devono figurare il numero di carcasse, l'indicativo delle stesse di cui al precedente capitolo I, punto 7, il loro peso, il numero del mezzo di trasporto e il numero del sigillo.
6. All'arrivo nel deposito frigorifero il carico è controllato dal veterinario ufficiale che, in base all'esame del certificato e della carne, ne verifica l'integrità. Anche il peso del carico viene verificato.
7. L'eventuale surgelazione deve avvenire separatamente da altri prodotti.
8. La conservazione deve aver luogo su pallet recanti un marchio e un'identificazione che precisano trattarsi delle carni qui considerate e che possono eventualmente permettere di risalire agli identificativi delle carcasse di cui al precedente capitolo I, punto 7.

CAPITOLO III

Condizioni per il trasporto all'impianto di lavorazione

1. Per il trasporto delle carni devono essere utilizzati mezzi approvati dall'autorità competente ai fini del presente allegato.
2. Il mezzo di trasporto viene sigillato dal veterinario responsabile del macello o del deposito frigorifero. Il trasporto è scortato da un certificato compilato dal veterinario ufficiale e recante il numero di carcasse, l'identificativo delle stesse di cui al precedente capitolo I, punto 7, il loro peso, il numero del mezzo di trasporto e il numero del sigillo.
3. Il veterinario responsabile dell'impianto di lavorazione delle carni verifica l'integrità del carico all'arrivo mediante il controllo del sigillo, del certificato e della carne. Anche il peso del carico viene verificato.
4. Il titolare dell'impianto di lavorazione che riceve le carni deve utilizzarle esclusivamente per la preparazione di prodotti soggetti al trattamento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto iii).
5. Il titolare dell'impianto di lavorazione comunica all'autorità competente la data e l'ora in cui si prevede che le carni arrivino all'impianto e la data e l'ora in cui intende sottoporle a lavorazione.
6. A lavorazione ultimata l'autorità competente verifica che le carni siano state trattate conformemente a quanto disposto all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto iii).
7. Il trattamento cui vengono sottoposti nella sardigne i sottoprodotti della lavorazione delle carni qui considerate deve aver luogo sotto controllo ufficiale, all'interno di una delle zone di cui all'allegato I oppure a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b). »

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione